

[Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 20 dicembre 2011, ric. n. 38254/04, Baudler v. Germania, 39775/04, Reuter v. Germania, 12986/04, Müller v. Germania](#)

Decisione di irricevibilità (violazione dell'art. 6 della Cedu)

Gli appellanti lamentavano violazione dell'art. 6 della Cedu non avendo potuto avere accesso alle corti ordinarie per ottenere una revisione delle decisioni ecclesiastiche concernenti le loro nomine.

La corte dichiara inammissibili i ricorsi, sia quelli presentati da due ministri della chiesa protestante posti congedo con contestuale riduzione dello stipendio, sia quello di due coniugi licenziati dall'esercito della Salvezza presso il quale prestavano servizio.

L'art. 6 della Cedu, rammenta la Corte, garantisce infatti a chiunque il diritto di adire un tribunale per far valere i propri diritti e obbligazioni civili. Esso però non prevede per i diritti civili uno specifico contenuto nell'ordinamento giuridico degli stati contraenti e la Corte, nemmeno in via interpretativa, può creare un diritto sostanziale senza alcuna base giuridica nello Stato. Le garanzie previste dalla Cedu si applicano pertanto solo a quei diritti riconosciuti nell'ordinamento interno.

Il diritto di accesso alle corti, inoltre, non è un diritto assoluto ma può essere oggetto di legittime restrizioni; la Corte, infatti, quando l'accesso è limitato di fatto o dalla legge, esamina se la restrizione inficia la sostanza del diritto, se persegue uno scopo legittimo e se vi è un ragionevole rapporto di proporzionalità tra la restrizione e lo scopo a cui è diretta. La portata delle garanzie di cui all'art. 6 non si può estendere, in linea di principio, ai limiti materiali del diritto enunciato nelle legislazioni nazionali; per poter qualificare le restrizioni, occorre pertanto prendere in considerazione le disposizioni nazionali pertinenti, anche così come interpretare dalla giurisprudenza nazionale. Nel caso di specie, la materia concernente la posizione lavorativa di membri delle Chiese è ricondotta dall'ordinamento tedesco alla sola competenza dei tribunali ecclesiastici, con contestuale esclusione di tale materia dal controllo giurisdizionale ordinario.

(a cura di Benedetta Vimercati)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 20 dicembre 2011, ric. nn. 18299/03, 27311/03 e altri, Finogenov e altri c. Russia](#)

Non Violazione dell'art. 2 della Cedu (diritto alla vita)

Violazione dell'art. 2 della Cedu (diritto alla vita e ad investigazioni effettive)

I ricorrenti sono cittadini russi che sono stati tenuti ostaggio di separatisti ceceni all'interno di un teatro per tre giorni. I terroristi minacciavano di far esplodere 18 bombe e la crisi è stata risolta dalla autorità russe con un assalto a sorpresa e con la diffusione nel teatro di grandi quantità di gas.

La Russia viene condannata per non aver saputo gestire la crisi e aver causato una perdita di vite umane superiore al necessario.

La Corte precisa che l'uso del gas non è di per sé un uso sproporzionato della forza, ma può diventare un'arma letale per persone indebolite, quindi nel caso di specie il suo uso rientra nell'area dell'art.2 della Cedu. Ciononostante date le circostanze la decisione di usare il gas per risolvere la crisi non può essere considerata sproporzionata.

La Russia viene condannata principalmente per la gestione disorganizzata della crisi, che ha portato a sacrifici umani inutili.

In particolare l'intervento medico non era coordinato, le ambulanze non erano sufficienti e gli antidoti al veleno non bastavano per tutti. Persone svenute sono state accatastate

insieme ai cadaveri e gli ospedali non erano pronti a ricevere tutti i malati.

La Russia viene condannata anche per non aver condotto indagini effettive sulla morte di 125 dei 900 ostaggi presenti nel teatro.

Pur avendo portato avanti indagini molto efficaci riguardo all'azione terroristica, nulla è stato fatto in merito alla gestione della crisi, e molti documenti sono stati eliminati in modo da rendere impossibile l'individuazione dei soggetti che hanno dato gli ordini durante lo svolgimento delle operazioni.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 10 gennaio 2012, ric. n. 30765/08, Di Sarno e altri v. Italia](#)

Violazione dell'art. 13 della Cedu (*right to an effective remedy before a national authority*)

La Corte ha ravvisato una violazione dell'art. 13 della Cedu mancando nell'ordinamento italiano vie di ricorso effettive che avrebbero permesso ai ricorrenti (cittadini del Comune di Somma Vesuviana) di ottenere la riparazione del danno derivato dalla crisi dei rifiuti che aveva interessato la Campania dal 1994 al 2009. La Cedu garantisce infatti l'esistenza di un ricorso, nell'ordinamento interno, idoneo a permettere alle autorità di vagliare il contenuto di un motivo "difendibile", attraverso cui le parti siano messe nelle condizioni di ottenere in giudizio la riparazione delle violazioni ai propri diritti garantiti dalla Cedu.

Le vie esperibili nell'ordinamento interno italiano non si sono dimostrate utili ed effettive: in particolare, l'esperimento dell'azione risarcitoria in sede civile non avrebbe permesso ai ricorrenti di ottenere la rimozione dei rifiuti dalle strade e altresì improbabile risultava la costituzione dei cittadini colpiti dalla crisi come parti civili nei processi penali instaurati nei confronti dei responsabili.

(a cura di Benedetta Vimercati)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 10 gennaio 2012, ric. n. 60800/08, Ananyev e altri c. Russia](#)

Violazione dell'art. 3 della Cedu (divieto di trattamenti inumani e degradanti)

Violazione dell'art. 13 della Cedu (diritto ad un rimedio effettivo)

Applicazione dell'art. 46 della Cedu (esecuzione delle sentenze)

Con la presente decisione la corte interviene su una violazione sistematica degli artt. 3 e 13 della Cedu, dovuta ad alcune carenze strutturali del sistema carcerario russo.

Davanti alla Corte pendono oggi 250 ricorsi, provenienti da diverse zone geografiche della Russia ma tutti accomunati dallo stesso tipo di doglianze sulle condizioni carcerarie: grave mancanza di spazio personale, mancanza di posti-letto, accesso limitato a luce e aria, mancanza totale di privacy nell'uso dei sanitari.

La Corte europea attribuisce queste gravi violazioni dei diritti fondamentali al malfunzionamento del sistema penitenziario russo e alla mancanza di tutele legali e amministrative per i detenuti.

Con la sentenza pilota la Corte intende individuare l'origine dei problemi e assistere il Governo russo nel cammino di miglioramento della situazione attuale.

La Corte indica alcune accortezze materiali da mettere subito in atto (tende per proteggere la privacy nelle toilets, aumento dell'uso delle docce...) ed altri obiettivi da raggiungere attraverso la modifica del contesto normativo.

In particolare il Governo russo dovrà:

- ridurre l'uso della custodia cautelare ai casi in cui sia strettamente necessario;
- stabilire la capacità massima di ogni carcere, attribuendo ai direttori dei medesimi il potere di rifiutare nuovi detenuti ove lo spazio non sia sufficiente per poterli ospitare;
- assicurare la possibilità per i detenuti di reclamare in merito alle cattive condizioni carcerarie e di ottenere un risarcimento adeguato per le violazioni subite.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

[Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Il sez., 10 gennaio 2012, ric. n. 30765/08, Di Sarno e altri c. Italia](#)

Violazione degli artt. 8 e 13 della Cedu

La Corte europea dichiara la violazione degli artt. 8 e 13 della Cedu di un gruppo di ricorrenti residenti nel comune di Somma Vesuviana (Napoli) che sostenevano che la cattiva gestione da parte delle autorità italiane del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e la mancata diligenza delle autorità giudiziarie nel perseguire i responsabili di questa situazione avrebbero violato gli artt. 2, 6, 8 e 13 della Cedu.

La Corte respinge le eccezioni di irricevibilità fondate sul mancanza di qualità di vittima dei ricorrenti e sul mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. Su quest'ultima eccezione la Corte ricorda che spettava al Governo dimostrare che il ricorso interno era accessibile e poteva offrire al ricorrente la riparazione delle sue doglianze e presentava ragionevoli prospettive di esito favorevole: nel caso di specie, rispetto alla possibilità di esercitare un'azione risarcitoria dinanzi ai giudici civili nei confronti dei gestori del servizio di raccolta, come avrebbero fatto altri abitanti della Campania, la Corte osserva che il Governo non ha prodotto nessuna sentenza di un tribunale civile che accordasse un risarcimento agli abitanti delle zone interessate dall'accumulo dei rifiuti (su questo profilo v. l'opinione dissenziente del giudice Sajò secondo il quale non si sarebbe lasciato alla giustizia il tempo necessario per esaminare la causa).

Nel merito, la Corte ritiene applicabile l'art. 8 della Cedu, ma osserva che la vita e la salute dei ricorrenti non sono state minacciate: i ricorrenti non hanno sostenuto di essere stati colpiti da patologie ricollegabili all'esposizione ai rifiuti e gli studi scientifici non hanno dimostrato l'esistenza di un nesso di causalità tra l'esposizione ai rifiuti e l'aumento del rischio di sviluppare alcune patologie.

L'art. 8 della Cedu è stato violato invece sotto il profilo dell'obbligo positivo a cui lo stato italiano era tenuto di adottare delle misure idonee a proteggere il godimento di un ambiente sano e protetto delle persone interessate. Nonostante il margine di discrezionalità riconosciuto allo Stato convenuto, è necessario constatare che l'incapacità protratta delle autorità italiane ad assicurare un corretto funzionamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ha leso il diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e del loro domicilio, in violazione dell'articolo 8 della Convenzione. La Corte respinge l'argomento del Governo secondo cui tale situazione di crisi avrebbe integrato una situazione di forza maggiore. I giudici di Strasburgo dichiarano altresì violato l'art. 13 della Cedu, ritenendo che non esistessero vie di ricorso utili ed effettive che permettessero di lamentare, innanzi alle autorità nazionali, le conseguenze pregiudizievoli legate alla cattiva gestione del servizio di raccolta dei rifiuti.

(a cura di Elisabetta Crivelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 10 gennaio 2012, ric. n. 28475/06 e 22444/06, Kerimli and Alibeyli c. Azerbaijan](#)

Violazione dell'art. 3 del Protocollo 1 della Cedu (diritto a libere elezioni)

La Corte, conferma la propria giurisprudenza (v. il caso Mathieu Mohin e Clerfayt c. Belgio, 2 marzo 1987), volta ad affermare, in primo luogo, che sebbene l'art. 3 del Protocollo n. 1 appaia diverso dagli altri disposti contenuti nella Convenzione e nei Protocolli, coll'“impegnare” le Parti contraenti ad organizzare elezioni che garantiscano la libera espressione del voto, esso, nondimeno esso tutela diritti individuali, quali il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni. Diritti che la Corte considera “fondamentali” per l'esistenza di ordinamenti democratici. In secondo luogo viene confermato che i diritti conferiti dall'articolo 3 del Protocollo n. 1 non sono assoluti, godendo gli Stati contraenti di un ampio margine di apprezzamento in materia. Tuttavia, i diritti in questione non possono essere compressi al punto da compromettere la loro sostanza e privarli della loro efficacia; mentre eventuali limitazioni devono perseguire obiettivi legittimi ed i mezzi impiegati non devono essere sproporzionati, in modo tale che non ne risulti ostacolata la libera espressione del corpo elettorale.

Per diverso profilo, la Corte rileva che i diritti sanciti dall'art. 3 del Protocollo n. 1 necessitano di un'effettiva tutela e ciò implica che le procedure elettorali debbano essere dotate di garanzie idonee a prevenire decisioni arbitrarie. Inoltre, è necessario che le disposizioni della Convenzione siano interpretate e applicate in modo tale da rendere la tutela dei diritti contenuti nella Convenzione (non teorica ed illusoria ma) concreta ed effettiva.

Nel caso di specie, la Corte reputa che la decisione della Corte costituzionale dell'Azerbaijan di annullamento dell'elezione in alcune circoscrizioni si sia fondata su basi fattuali e giuridiche non sufficientemente solide. Specificamente, la Corte non ritiene sufficiente motivo per annullare le elezioni il solo fatto – non corroborato di ulteriori elementi – che sia stato comunicato (attraverso una missiva di un Ufficio della Procura) l'avvio di un procedimento penale nei confronti dei presidenti e dei componenti di alcuni seggi della circoscrizione elettorale con le accuse di “falsificazione dei documenti elettorali” e di alcuni membri della Commissione di verifica delle elezioni (CONEC) per “abuso di pubblici poteri”. In particolare, i giudici sono tenuti a verificare che gli abusi siano effettivamente avvenuti e, in caso affermativo, siano così gravi da poter condizionare i risultati delle elezioni in misura tale da non consentire di “ricostruire” la scelta elettorale espressa dagli elettori. Soprattutto, nel caso in esame si è mancato di indicare le specifiche norme elettorali violate e le modalità di violazione; e in che modo queste abbiano influito sul conteggio dei voti. Inoltre, non sono stati specificati quali fossero stati gli atti richiesti ed esaminati dalla Corte costituzionale dell'Azerbaijan e da dove provenissero i pareri forniti alla Corte sulla questione. Ancora, i candidati esclusi dalla competizione elettorale non sono stati messi nelle condizioni di difendersi, né per iscritto, né oralmente: fatto quest'ultimo, secondo la Corte EDU, particolarmente grave se si considera che la decisione del giudice costituzionale è definitiva e, al tempo stesso, ha avuto un forte impatto non solo sui diritti dei candidati ma anche di quelli di migliaia di elettori.

Su tali basi, la Corte EDU conclude che la decisione della Corte costituzionale di annullare le elezioni ha costituito una violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1 allegato alla Convenzione.

(a cura di Lara Trucco)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, Il sez., 17 gennaio 2012, ric. n. 35127/08, Patyi v. Ungheria](#)

Violazione dell'art. 11 della Cedu (libertà di riunione)

La Corte europea dichiara che la Repubblica di Ungheria ha violato l'art. 11 della Cedu, non avendo il Dipartimento di Polizia di Budapest consentito allo svolgimento di raduni previsti per il 2007, perché il luogo in questione – Piazza Kossuth davanti al Parlamento ungherese – è stato dichiarato “zona di sicurezza operativa” da un provvedimento adottato il 23 ottobre 2006 e prorogato per un tempo indefinito.

Secondo i giudici di Strasburgo è necessario esaminare se la mancata disponibilità di Piazza Kossuth per le finalità della manifestazione sia “prevista dalla legge”.

In relazione a ciò, la Corte europea ricorda che l'11 novembre 2010 il Tribunale regionale di Budapest ha annullato le decisioni della polizia applicative del provvedimento che dichiara la “zona di sicurezza operativa”, perché le autorità non hanno accertato la presenza dei requisiti di necessità e proporzionalità di tale provvedimento. Il 4 aprile 2011 il Comandante di Polizia di Budapest, dopo aver effettuato un controllo nel merito, afferma che nel provvedimento non si dà dimostrazione della presenza della necessità e della proporzionalità. Secondo la Corte europea dei diritti umani le decisioni del Tribunale regionale e del Comandante di Polizia di Budapest, avendo effetto retroattivo, privano di fondamento giuridico il divieto di utilizzo di Piazza Kossuth. Pertanto, tale divieto, essendo all'epoca dei fatti privo di base legale secondo il diritto interno, costituisce una violazione del diritto alla libertà di riunione pacifica (art. 11 Cedu).

(a cura di Daniele Butturini)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, Il sez., 17 gennaio 2012, ric. n. 30385/07, Szerdahelyi v. Ungheria](#)

Violazione dell'art. 11 della Cedu (libertà di riunione)

La Corte europea stabilisce che la Repubblica di Ungheria ha violato l'art. 11 della Cedu, non avendo il Dipartimento di Polizia di Budapest consentito allo svolgimento di un raduno previsto per il 9 dicembre 2006, perché il luogo in questione – Piazza Kossuth davanti al Parlamento ungherese – è stato dichiarato “zona di sicurezza operativa” da un provvedimento adottato il 23 ottobre 2006 e prorogato per un tempo indefinito.

Secondo la Corte europea è necessario verificare se la mancata disponibilità di Piazza Kossuth per gli scopi del raduno sia prevista dalle legge.

In relazione a ciò, la Corte europea ricorda che l'11 novembre 2010 il Tribunale regionale di Budapest ha annullato le decisioni della polizia applicative del provvedimento che dichiara la “zona di sicurezza operativa”, perché le autorità non hanno accertato la presenza dei requisiti di necessità e proporzionalità di tale provvedimento. Il 4 aprile 2011 il Comandante di Polizia di Budapest, dopo aver effettuato un controllo nel merito, afferma che nel provvedimento non si dà dimostrazione della presenza della necessità e della proporzionalità. Secondo la Corte europea le decisioni del Tribunale regionale e del Comandante di Polizia di Budapest, avendo effetto retroattivo, privano di fondamento giuridico il divieto di utilizzo di Piazza Kossuth. Pertanto, tale divieto, essendo all'epoca dei fatti privo di base legale secondo il diritto interno, costituisce una violazione del diritto alla libertà di riunione pacifica (art. 11 Cedu). Il fatto che le pronunce del Tribunale regionale e del Comandante di Polizia siano state adottate in un procedimento avviato dal signor K,

soggetto diverso dal ricorrente, è irrilevante ai fini dell'accertamento del concetto di legalità ai sensi dell'art. 11, par. 2, della Cedu.
(a cura di Daniele Butturini)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 17 gennaio 2012, ric. n. 8139/09, Othman \(Abu Qatada\) v. Regno Unito](#)

Violazione dell'art. 6 della CEDU (*right to a fair trial*)

Per la prima volta, con questa sentenza, la Corte di Strasburgo ha ritenuto integrata la violazione dell'art. 6 della Cedu, in occasione dell'espulsione di un cittadino giordano dal territorio del Regno Unito. Nel caso di specie, la Corte EDU ha ritenuto integrata la violazione dell'art. 6 per il concreto di rischio che prove estorte a soggetti terzi attraverso pratiche di tortura potessero essere riutilizzate nel processo in patria contro il ricorrente (nella specie le prove erano state estorte a coimputati nel medesimo procedimento penale); processo per lo svolgimento del quale era stata chiesta dalla Giordania e concessa dal Regno Unito l'estrazione.

L'utilizzo di prove così raccolte integra una *flagrant denial of justice*, intendendosi con tale locuzione l'instaurazione di un processo manifestamente contrario alle previsioni di cui all'art. 6 e ai principi ivi espressi. La Corte coglie l'occasione per precisare che per ritenere sussistente una negazione di giustizia si deve esigere una prova rigorosa del fatto che la condotta tenuta dalle autorità giurisdizionali conduca ad una nullificazione dell'essenza del diritto garantito, che permetta di ritenere di conseguenza sussistente una grave violazione, non bastando a contrario delle mere irregolarità nella salvaguardia delle procedure processuali. Le evidenze processuali derivanti da pratiche di tortura costituiscono, a giudizio della Cedu, un'esclusione della protezione dell'integrità del processo, oltre che, ultimamente, della *rule of law*. Ritenendo pertanto sufficiente il rischio del realizzarsi di tale negazione di giustizia, la Corte condanna il Regno Unito per violazione dell'art. 6 avendo questi concesso l'estradizione in patria dell'appellante.

(a cura di Benedetta Vimercati)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., 24 gennaio 2012, ric. n. 61485/08, Brega and Others v. Moldova](#)

Violazione dell'art. 5 della Cedu (divieto di detenzione illegale)

Violazione dell'art. 11 della Cedu (libertà di riunione)

La Corte europea dichiara nei confronti della Moldavia la violazione degli artt. 5 (divieto di detenzione illegale) e 11 della Cedu (diritto alla libertà di riunione pacifica), perché alcune persone, appartenenti a organizzazioni non governative, sono state arrestate e trattenute in stazioni di polizia con l'accusa di partecipazione non autorizzata a raduni, resistenza all'arresto e ingiurie alle forze di polizia.

In ordine all'art. 5 Cedu, la Corte europea ricorda come la legittimità della detenzione debba essere vista non solo ai sensi del diritto interno, ma anche rispetto al requisito indicato dalla norma convenzionale: impedire che le persone siano private della libertà in modo arbitrario.

Secondo i giudici di Strasburgo si ha violazione dell'art. 5 della Cedu perché dai filmati visionati e dalle stesse conclusioni dei giudici nazionali emerge che: 1) le accuse formulate dalla polizia nei confronti dei ricorrenti si sono dimostrate false; 2) la privazione della

libertà personale subita dai ricorrenti è determinata dall'intenzione delle forze di polizia di impedire ai fermati la partecipazione alla manifestazione; 3) la privazione della libertà personale è durata per un tempo sufficientemente lungo da impedire ai ricorrenti di prendere parte alla riunione. Pertanto, la Corte europea ritiene che la limitazione della libertà personale sia stata arbitraria e, quindi, illegale. Per quanto riguarda l'art. 11 della Cedu, i giudici di Strasburgo rilevano che l'arresto dei ricorrenti rappresenta un'ingerenza compiuta dall'Autorità pubblica nel diritto alla libertà di riunione. Infatti, la Corte europea ritiene che i raduni ai quali intendevano partecipare i ricorrenti corrispondevano alle disposizioni legislative nazionali, trattandosi di riunioni pacifiche che non avevano turbato l'ordine pubblico. Pertanto, l'interferenza con il diritto di riunione, non avendo fondamento nella legislazione nazionale, determina la violazione dell'art. 11 della Cedu.
(a cura di Daniele Butturini)

[Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, V sez., 26 gennaio 2012, ric. n. 29095/09, Berasateg c. Francia, ric. n. 29119/09, Esparza Luri c. Francia, 29116/09, Guimon Esparza c. Francia, 29109/09, Sagarazu c. Francia, 29101/09, Soria Valderrama c. Francia](#)

Violazione dell'art. 5, par. 3, della Cedu (diritto ad un giusto processo in tempo ragionevole)

Le cinque sentenze rese dalla quinta sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo riguardano tutte la durata della carcerazione preventiva di alcuni soggetti accusati di crimini connessi alla loro partecipazione all'organizzazione terroristica ETA.

Secondo la corte di Strasburgo, la complessità delle indagini, pur innegabile nei casi di terrorismo, non può mai giustificare una reiterazione eccessiva della carcerazione preventiva che, nei casi in questione, si era protratta per anche più di cinque anni. Inoltre, negativamente deve essere valutato anche il tempo, circa un anno, che la Corte di Assise ha impiegato per deliberare: durante quel periodo di tempo, infatti, la carcerazione preventiva era stata prorogata proprio in considerazione del carico di lavoro della Corte di Assise. Secondo i giudici di Strasburgo, però, la legislazione nazionale nel determinare le regole procedurali di funzionamento degli organi giurisdizionali dovrebbe sempre tenere presente il diritto dell'imputato ad essere giudicato entro un termine ragionevole ed il diritto di essere messo in libertà nelle more della procedura.

(a cura di Alessandra Osti)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 31 gennaio 2012, ric. n. 26656/04, Asici c. Turchia \(n. 2\)](#)

Violazione dell'art. 11 della Cedu (libertà di riunione)

La Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara che lo Stato turco ha violato l'art. 11 della Cedu, dal momento che le forze di polizia hanno disperso e arrestato alcuni manifestanti radunatisi davanti al Consolato generale di Francia per protestare contro le condizioni carcerarie dei penitenziari di tipo F operanti in Turchia. I manifestanti intendevano leggere pubblicamente una dichiarazione, il cui contenuto sarebbe dovuto confluire in un comunicato stampa. La Corte di assise di Istanbul, attivata dal ricorso di alcuni manifestanti, dichiara il non luogo a procedere nei confronti degli agenti di polizia accusati di uso sproporzionato della forza, in base all'argomento che l'intervento della polizia è

legittimo ai sensi dell'art. 24 della l. n. 2911 che disciplina i raduni pubblici. Il Tribunale di Beyoglu assolve i manifestanti (fra cui il ricorrente) dall'accusa di avere violato la l. 2911. La Corte europea afferma che il diritto alla libertà di riunione pacifica è stato violato, perché l'intervento della polizia ha impedito la lettura della lettera e determinato la dispersione con la forza della riunione e la custodia in carcere dei manifestanti. La libertà di riunione può essere limitata, ai sensi dell'art. 11, par. 2 Cedu, per tutelare l'ordine e per garantire i diritti altrui. Nel raduno non erano riscontrabili elementi di turbativa dell'ordine e della sicurezza. Pertanto, l'intervento della polizia non ha rispettato il ragionevole bilanciamento tra la libertà di riunione, riconosciuta dalla Costituzione turca e dalla Cedu, e gli obblighi di applicazione della legge a tutela dell'ordine e della sicurezza, mostrandosi sproporzionato e non necessario a fronte del comportamento dei manifestanti
(a cura di Daniele Butturini)

[Corte europea dei diritti umani, III sez., 31 gennaio 2012, ric. n. 2330/09, Sindicatul Pastorul Cel Bun v. Romania](#)

Violazione dell'art. 11 della Cedu (libertà di associazione sindacale)

La Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara che la Romania ha violato l'art. 11 della Cedu sotto il profilo della libertà di associazione, dal momento che una Corte nazionale ha respinto la domanda di personalità giuridica e di iscrizione nel registro dei sindacati presentata da membri laici ed esponenti del clero della Chiesa ortodossa rumena che intendevano costituire un'associazione sindacale. Il rigetto della domanda è motivato dal fatto che, in base alla disciplina interna della Chiesa ortodossa riconosciuta dal Decreto del Governo n. 53/2008, è vietata la creazione di qualsiasi forma di associazione di membri della Chiesa ortodossa senza il preventivo consenso dell'Arcivescovo. Non solo, la Corte rumena afferma che il rigetto della richiesta di registrazione è basato sulla necessità di proteggere la tradizione cristiana ortodossa e, conseguentemente, l'autonomia interna della comunità religiosa. La Corte europea ricorda come la limitazione del diritto di associazione debba essere necessaria in una società democratica nel senso di fare riferimento ad un bisogno sociale imperativo. La costituzione di un sindacato non rappresenta una minaccia imminente per lo Stato e per la società democratica. L'autonomia delle comunità religiose è protetta dagli artt. 9 e 11 della Cedu, nel senso che la tutela della libertà religiosa impedisce allo Stato di esercitare poteri discrezionali in merito alla legittimità delle credenze religiose o ai modi di esprimerle. L'attività di un sindacato, riguardando, invece, i diritti economici e sociali dei lavoratori della Chiesa ortodossa, non contrasta con l'autonomia delle comunità religiose. Pertanto, la Corte europea ritiene che il rifiuto del giudice rumeno di conferire personalità giuridica all'unione sindacale costituisce un'interferenza illegittima con il diritto alla libertà di associazione sindacale previsto dall'art. 11 della Cedu.

(a cura di Daniele Butturini)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 7 febbraio 2012, ric. n. 2447/05, Cara-Damiani c. Italia](#)

Violazione dell'art. 3 della Cedu (divieto di trattamenti inumani e degradanti)

Lo Stato italiano viene condannato per non aver garantito ad un detenuto disabile, su sedia a rotelle, un'assistenza medico-sanitaria pari a quella che in linea generale avrebbe

potuto godere fuori dal carcere, impedendogli di fatto di fare fisioterapia, di muoversi autonomamente e di raggiungere i servizi igienici da solo.

La Corte precisa che l'art. 3 della Cedu impone allo Stato un obbligo positivo di attivarsi per garantire ai carcerati una assistenza pari a quella generalmente garantita alla popolazione.

Il ricorrente ha passato diversi mesi in strutture carcerarie totalmente inadeguate ad ospitare persone disabili in sedia a rotelle. Per questo motivo l'Italia viene condannata a norma dell'art. 3.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 7 febbraio 2012, ric. nn. 40660/08, 60641/08, Van Hannover c. Germania \(n.2\) e ric. n. 39954/08, Axel Springer c. Germania](#)

Non violazione dell'art. 8 della Cedu

In entrambi i ricorsi la Corte europea fissa alcuni criteri standard di riferimento per il corretto bilanciamento tra il diritto di cronaca (tutelato dall'art. 10 della Cedu) e il rispetto della vita privata e familiare (protetto dall'art. 8 Cedu). In particolare, i giudici affermano che qualsiasi caso di specie relativo a questa problematica debba essere valutato sulla base della sussistenza dei seguenti requisiti:

1. il contributo della notizia al dibattito;
2. la notorietà del personaggio;
3. la condotta del protagonista della vicenda;
4. il modo in cui le informazioni sono state ottenute e la loro veridicità;
5. il contenuto, la forma e le conseguenze della diffusione dell'informazione;
6. la proporzionalità della sanzione.

(a cura di Mina Tanzarella)

[Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, V sez., 9 febbraio 2012, ric. n. 42856/06, Kinský c. Repubblica Ceca](#)

Violazione dell'art. 6, par. 1, della Cedu (giusto processo)

Il caso concerne il tentativo di un cittadino austriaco (signor Kinský) di ottenere un indennizzo, in sede giurisdizionale, per la confisca di alcune proprietà -il cui valore stimato è di 2 miliardi di euro- avvenuta dopo la seconda guerra mondiale dall'allora governo cecoslovacco, sulla base del fatto che il signor Kinský era nazista.

La Corte, pur comprendendo come la tematica dell'indennizzo o della restituzione delle proprietà confiscate sia molto sentita nell'opinione pubblica e dibattuta a livello politico e pur ritenendo corretto il tentativo di trovare una soluzione politica a tali problematiche che, peraltro, hanno una incidenza economica rilevante, ritiene che le dichiarazioni rilasciate da membri del parlamento e del governo aventi ad oggetto il caso del signor Kinský abbiano in qualche misura reso dubbia l'indipendenza e l'imparzialità delle corti civili adite, la cui attività veniva attentamente monitorata dal governo.

Sotto altro profilo, la Corte ha ritenuto manifestamente pretestuoso il procedimento penale instaurato a carico del signor Kinský; grazie alle informazioni ottenute dalla polizia tramite intercettazioni, infatti, il governo aveva potuto conoscere in anticipo gli argomenti difensivi che sarebbero stati utilizzati in sede civile ed in tal modo avvantaggiarsene.

Per tali motivi, pertanto, i procedimenti civili esperiti dal signor Kinský sono ritenuti dalla Corte di Strasburgo come non rispettosi del diritto al giusto processo di cui all'articolo 6, comma 1 Cedu.

(a cura di Alessandra Osti)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 9 febbraio 2012, ric. n. 1813/07, Vejdeland c. Svezia](#)

Non violazione dell'art. 10 della Cedu

La Corte di Strasburgo torna a pronunciarsi su un caso di *hate speech*, acconsentendo che lo Stato svedese limiti la diffusione in alcune scuole di volantini dal contenuto discriminatorio nei confronti degli omosessuali. L'argomentazione dei giudici si fonda sull'assunto che nel caso di specie si rientri nell'ambito del discorso d'odio e che, secondo l'accreditata dottrina americana del *clear and present danger*, l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero possa pertanto subire un'ampia deroga. In due opinioni concorrenti tre giudici esprimono un diverso orientamento, sostenendo anch'essi che la tutela accordata dall'art. 10 della Cedu non può esser fatta valere nel caso in esame, tuttavia non perché si profilano gli estremi di *hate speech*, ma perché va tenuto conto della necessità di salvaguardare studenti di una fascia d'età fortemente influenzabile.

(a cura di Mina Tanzarella)

[Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, II sez., 14 febbraio 2012, ric. n. 17972/07, Arras e altri c. Italia](#)

Violazione dell'art. 6 della Cedu (giusto processo)

La Corte europea dei diritti dell'uomo si trova a dover dirimere la controversia sollevata da un gruppo di dipendenti in quiescenza dell'ex Banco di Napoli che lamentavano il fatto che l'adozione della legge 243/2004 aveva comportato una variazione *in pejus* del proprio trattamento pensionistico.

La Corte ha dapprima dichiarato non fondate le doglianze prospettate sulla base dell'articolo 14 Cedu (divieto di discriminazione) sul presupposto che l'obiettivo della legge era quello di armonizzare il sistema pensionistico dell'apparato bancario per ottenere una parità di trattamento dei pensionati attuali e futuri a seguito della privatizzazione del Banco di Napoli, riconoscendo allo Stato un ampio margine di apprezzamento sulle scelte di strategia economica e sociale. I giudici di Strasburgo hanno poi accertato la violazione dell'articolo 6, comma 1 Cedu (giusto processo), ritenendo che l'intervento normativo aveva avuto l'effetto di influenzare i procedimenti giudiziari ancora pendenti, ledendo il diritto ad un equo processo.

(a cura di Alessandra Osti)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 21 febbraio 2012, ric. n. 16511/06, Abil c. Azerbajjan](#)

Violazione dell'art. 3 del Protocollo 1 della Cedu (diritto a libere elezioni)

Nel caso di specie il ricorrente – candidato indipendente – era stato escluso dalle elezioni

politiche (del 6 novembre 2005) a causa di alcune (diciassette) dichiarazioni scritte trasmesse da elettori alla Commissione (di controllo) elettorale (e quindi da questa ai giudici) in cui si lamentava il fatto che lo stesso si sarebbe reso responsabile del “voto di scambio”.

La Corte EDU conferma (v. il caso Mathieu Mohin e Clerfayt c. Belgio, 2 marzo 1987) che gli Stati contraenti godono di un ampio margine di discrezionalità in materia elettorale; nondimeno, spetta alla Corte stessa garantire il rispetto dei diritti sanciti dall’articolo 3 del Protocollo n. 1, assicurando, in particolare, che dei medesimi non venga pregiudicato il contenuto essenziale e che eventuali limitazioni siano finalizzate al perseguimento di obiettivi legittimi, attraverso l’impiego di non sproporzionati o arbitrari. Inoltre, la Corte ribadisce che sebbene la sua “sfera di competenza” non si estenda sino al punto da prendere il posto dei tribunali nazionali rispetto a questioni quali la valutazione delle prove o l’interpretazione del diritto interno, tuttavia, comprende il sindacato di quei profili, concernenti le procedure interne, al fine di stabilire se siano state apprestate sufficienti garanzie a tutela dei diritti sanciti dalla Convenzione.

Con riguardo al caso in esame, la Corte rileva che solo otto su diciassette persone che avevano fatto denuncia erano state “ascoltate” dai giudici. Sette di queste otto persone avevano testimoniato di avere ricevuto offerte di denaro da persone sconosciute in cambio di una promessa di voto a favore del candidato escluso. La Corte EDU ritiene che tali informazioni, di per sé, non siano idonee a provare che tali persone agissero per conto del candidato. In particolare, il semplice fatto che esse avessero fatto il nome del ricorrente di per sé solo non è sufficiente a dimostrare l’intenzione del ricorrente di comprare voti.

L’esclusione del ricorrente dalla competizione elettorale sulla base di prove irrilevanti, insufficienti e comunque inadeguatamente esaminate, in mancanza, per di più di più, di sufficienti garanzie circa il rispetto dei diritti di difesa di parte ricorrente ha comportato, secondo la Corte, la violazione dell’articolo 3 del Protocollo n. 1 allegato alla Convenzione. (a cura di Lara Trucco)

[Corte europea dei diritti dell’uomo, I sez., 21 febbraio 2012, ric. n. 19554/06, Khanhuseyn Aliyev c. Azerbaijan](#)

Violazione dell’art. 3 del Protocollo 1 della Cedu (diritto a libere elezioni)

Nel caso di specie il ricorrente – candidato alle elezioni politiche (del 6 novembre 2005) – era stato rimosso dalla lista dei candidati nel collegio in cui si era presentato, a causa di un suo presunto coinvolgimento in “attività” incompatibili con i requisiti richiesti dal codice elettorale per potersi candidare alle elezioni. Per la precisione, secondo quanto affermato da alcuni (quattro) elettori in (altrettante) missive il ricorrente avrebbe promesso/dato loro del denaro in cambio del voto; inoltre, secondo altre fonti non meglio specificate, avrebbe vilipeso le istituzioni costituzionali dello Stato; e, ancora, sarebbe stato in procinto di organizzare una manifestazione di protesta davanti al palazzo della Commissione elettorale avverso l’esclusione, in precedenza, di un altro candidato della sua stessa circoscrizione elettorale.

La Corte EDU conferma (v. il caso Mathieu Mohin e Clerfayt contro Belgio, 2 marzo 1987) che gli Stati contraenti godono di un ampio margine di discrezionalità in materia elettorale; nondimeno, spetta alla Corte stessa garantire il rispetto dei diritti sanciti dall’articolo 3 del Protocollo n. 1, assicurando, in particolare, che dei medesimi non venga pregiudicato il contenuto essenziale e che eventuali limitazioni siano finalizzate al perseguimento di obiettivi legittimi, attraverso l’impiego di non sproporzionati o arbitrari. Inoltre, la Corte

ribadisce che sebbene la sua “sfera di competenza” non si estenda sino al punto da prendere il posto dei tribunali nazionali rispetto a questioni quali la valutazione delle prove o l'interpretazione del diritto interno, tuttavia, comprende il sindacato di quei profili, concernenti le procedure interne, al fine di stabilire se siano state apprestate sufficienti garanzie a tutela dei diritti sanciti dalla Convenzione.

Con riguardo al caso in esame, la Corte rileva come la decisione di escludere il ricorrente dalla competizione elettorale sia stata presa sulla base di prove irrilevanti, insufficienti e comunque inadeguatamente esaminate, in mancanza, per di più di più, di sufficienti garanzie circa il rispetto dei diritti di difesa di parte ricorrente. Ciò che, secondo la Corte, ha comportato la violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1 allegato alla Convenzione.

(a cura Lara Trucco)

[Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 23 febbraio 2012, ric. n. 29226/03, Creanga c. Romania](#)

Violazione dell'art. 5, par.1, della Cedu (diritto alla libertà)

Secondo la Grande Camera, la privazione della libertà personale può avere una base legale in forza della legge nazionale ma ciò nonostante può essere caratterizzata da arbitrarietà e quindi essere contraria a Convenzione. Pertanto, per determinare se c'è stata violazione dell'articolo 5, comma 1 Cedu è necessario andare oltre le apparenze e concentrarsi sulla realtà della situazione. La privazione della libertà che sia contraria a Convenzione deve essere condannata anche quando sia relativa ad un periodo di tempo relativamente breve (poche ore): infatti, nel caso in esame, la violazione riguarda *in primis* il periodo di custodia presso il NAP (dipartimento anti-corruzione) durato dalle ore 12.00 alle ore 22.00 del giorno 16 luglio 2003, in cui l'agente di polizia, sottoposto ad indagini per corruzione, dopo essere stato interrogato, è rimasto in custodia senza che fosse formulata alcuna accusa specifica a suo carico.

La Grande Camera, inoltre, ha riscontrato una violazione dell'articolo 5, comma 1 Cedu anche per la carcerazione preventiva disposta a far data dal 25 luglio 2003, in quanto basata su norme nazionali troppo vaghe che non soddisfano quella essenziale caratteristica della individuazione precisa (che consente la certezza del diritto) delle condizioni per la privazione della libertà personale.

(a cura di Alessandra Osti)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 23 febbraio 2012, ric. n. 27765/09, Hirsi Jamaa e altri c. Italia](#)

Violazione dell'art. 3 della Cedu (divieto di trattamenti disumani e degradanti)

Violazione dell'art. 4 Protocollo 4 della Cedu (divieto di espulsioni collettive)

Violazione dell'art.13 della Cedu (diritto ad un rimedio effettivo)

In data 6 maggio 2009, a 35 miglia da Lampedusa, in acque maltesi, tre imbarcazioni provenienti dalla Libia con a bordo circa 200 persone sono state intercettate da navi militari italiane. I profughi sono stati caricati sulle navi italiane e riportati in Libia senza ricevere informazioni e senza poter fare richiesta d'asilo.

Preliminarmente la Corte di occupa della questione della propria giurisdizione, poiché il fatto è avvenuto in acque maltesi. La Corte richiama il principio internazionalmente riconosciuto della “legge di bandiera”, e precisa che i ricorrenti sono stati nell'intero

periodo di trasferimento sotto il controllo delle autorità italiane, fugando ogni dubbio sulla applicabilità del trattato al caso di specie.

I ricorrenti sono 11 profughi somali e 13 profughi eritrei che sostengono che le autorità italiane durante il viaggio non hanno dato indicazioni sulla destinazione del trasferimento, né hanno verificato le identità dei passeggeri. Il Governo italiano sostiene di aver svolto l'operazione in oggetto per ottemperare all'accordo bilaterale stipulato con la Libia il 4 febbraio 2009 per fermare i flussi migratori clandestini.

Fino al 26 febbraio 2011, data in cui sono stati sospesi gli accordi bilaterali, lo Stato italiano ha messo in atto 9 operazioni di respingimento in alto mare.

La decisione delle autorità italiane di respingere i 24 ricorrenti e di ricondurli a Tripoli, in mano alle autorità libiche, li ha esposti al rischio di subire trattamenti inumani e degradanti in Libia così come nei loro paesi di origine, nel caso di ulteriore espulsione dalla Libia stessa. L'esistenza di una legislazione a tutela dei diritti fondamentali non doveva essere ritenuta sufficiente dallo Stato italiano per assicurare un'adeguata protezione ai ricorrenti, dato che al contrario numerose fonti denunciavano gravi violazioni dei diritti fondamentali sul territorio libico. Tanto più che l'ufficio dell'Alto commissariato per la tutela dei diritti umani ONU a Tripoli non è mai stato ufficialmente riconosciuto.

Pertanto l'Italia viene condannata per la violazione dell'art.3 della Cedu.

Un'ulteriore condanna ex art.3 della Cedu viene inflitta in riferimento alle garanzie che l'Italia avrebbe dovuto richiedere alla Libia in merito al successivo trattamento dei profughi. La Libia non offre nessuna tutela ai richiedenti asilo e non offre garanzie su successive espulsioni verso i paesi di origine (Somalia e Eritrea), pertanto l'Italia viene condannata per aver esposto i ricorrenti a trattamenti inumani e degradanti.

Lo Stato italiano viene condannato anche per la violazione dell'art. 4 Protocollo 4 della Cedu per aver infranto il divieto di espulsione collettiva degli stranieri poiché non vi è stata alcuna procedura di identificazione né le posizioni dei singoli profughi sono mai state analizzate individualmente.

Infine l'Italia viene condannata sulla base dell'art.13 della Cedu per la mancanza di un rimedio effettivo alle violazioni subite poiché i ricorrenti, credendo di essere diretti in Italia e ignorando che in realtà sarebbero stati riportati a Tripoli non hanno avuto modo di reclamare e di ottenere una sospensione del provvedimento, così restando esposti senza rimedio al rischio di torture e trattamenti inumani e degradanti.

(a cura di Valentina Pagnanelli)